

LXXIX SEDUTA

(Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1956

Presidenza del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

indi

del Presidente LA LOGGIA

INDICE

Alta Corte per la Sicilia (Comunicazione di ricorso)

Pag.

2026

Disegno di legge (Comunicazione di presentazione e di invio alla Commissione legislativa)

2026

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 25miliardi per la costruzione di case popolari » (127) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE

2028, 2029

MAJORANA, *Presidente della Commissione e relatore*

2028, 2029

CORRAO

2028

FASINO, *Assessore ai lavori pubblici*

2028

RESTIVO *

2029, 2030

NICASTRO *,

2029

MANGANO

2030

MONTALTO

2030

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore delegato al bilancio, agli affari economici ed al credito*

2030

IMPALA' MINERVA

2031

(Votazione segreta)

2031

(Risultato della votazione)

2032

Disegno di legge: « Provvedimenti per l'incremento dello sport » (150) (Discussione):

PRESIDENTE

2033, 2035, 2037, 2038

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore delegato al bilancio, agli affari economici ed al credito*

2035

MAJORANA *, *Presidente della Commissione*

2034, 2035

RUSSO GIUSEPPE, *Assessore delegato al turismo, allo spettacolo ed allo sport*

2035, 2036

PETTINI

2036

BOSCO

2037

(Votazione segreta)

2038

(Risultato della votazione)

2038

Interrogazioni (Annunzio)

2038

Ordine del giorno (Inversione):

PRESIDENTE 2032

CORTESE 2032

Proposta di legge:

(Annunzio di presentazione e di invio alla Commissione legislativa) 2026

(Richiesta di procedura d'urgenza):

MAZZOLA 2026

PRESIDENTE 2026

Proposta di legge: « Provvedimenti per il funzionamento dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana » (181) (Discussione):

PRESIDENTE 2032

RESTIVO *, *Presidente della Commissione e relatore* 2032

(Votazione segreta) 2033

(Chiusura della votazione) 2037

(Risultato della votazione) 2037

Proposta di legge: « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » (27) e disegno di legge: « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (122) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 2038, 2039, 2040, 2042, 2043

OVAZZA 2039, 2041, 2042

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste* 2039, 2042, 2043

TUCCARI 2040

CUZARI, *Presidente della Commissione* 2041

PETTINI, *relatore* 2041

La seduta è aperta alle ore 18,25.

GIUMMARRA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Comunicazione di ricorso del Presidente della Regione dinanzi all'Alta Corte per la Sicilia.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione ha presentato ricorso dinanzi all'Alta Corte per la Sicilia avverso il «Decreto legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente: Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcoolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati».

Annunzio di presentazione e di invio alle commissioni legislative di disegno e proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato in data 10 aprile 1956 il seguente disegno di legge, di iniziativa governativa, che è stato inviato, in data 11 aprile 1956, alla 2ª Commissione legislativa «Finanza e patrimonio», integrata a norma dell'articolo 64 del Regolamento interno: «Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1955-56 (terzo provvedimento)» (230).

Comunico, altresì, che, in data odierna, è stata presentata dall'onorevole Mazzola la seguente proposta di legge, che è stata inviata, in pari data, alla 7ª Commissione legislativa «Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità»: «Modifica alla legge regionale del 4 aprile 1956, n. 25, concernente norme per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio» (231).

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di una proposta di legge.

MAZZOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo la procedura d'urgenza, con relazione orale, della proposta di legge numero 231, testè annunziata. Si tratta di una modifica alla legge regionale del 4 aprile 1956, numero 25, relativa alle norme per la sistemazione degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio; erroneamente, infatti, nella suddetta legge numero 25 si parla di «minimo di età», mentre invece si sarebbe

dovuto parlare di «limiti di età» per consentire la partecipazione ai concorsi anche agli ufficiali interim che abbiano superato il limite di età.

PRESIDENTE. Assicuro che la sua richiesta sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani per le determinazioni dell'Assemblea.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

«All'Assessore alla pubblica istruzione per conoscere, poichè sono in espletamento i concorsi magistrali indetti con decreto assessoriale 20 gennaio 1955, numero 30, se e quali provvedimenti, relativamente alla corrispondenza del gettone di presenza ed ai compensi dovuti ai segretari della Commissione giudicatrice, il Governo regionale intende adottare al fine di adeguare (come vuole l'articolo 14, lettera c) dello Statuto della Regione siciliana) le norme dettate dal decreto presidenziale 7 agosto 1952, numero 14 e dalla legge 18 luglio 1953, n. 42, alle norme dello Stato emanate con D. P. R. 11 gennaio 1956, numero 5, in ordine ai compensi dovuti ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi e commissioni giudicatrici di concorsi operanti nelle amministrazioni dello Stato.» (448)

SIGNORINO.

«All'Assessore delegato al turismo, allo spettacolo ed allo sport, per conoscere:

a) se risulti a verità che in occasione delle prossime rappresentazioni classiche di Siracusa i commenti musicali e corali verrebbero realizzati a mezzo di registrazioni con nastro,

b) nel caso ciò rispondesse a verità, in che modo l'Assessorato al turismo — che eroga notevoli somme per le rappresentazioni classiche — intende intervenire per salvaguardare gli interessi delle masse corali e orchestrali siciliane — finora tradizionalmente utilizzate — che in conseguenza dei nuovi e discutibili criteri adottati verrebbero ad essere escluse dalla partecipazione alle rappresentazioni

classiche. » (449) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

MARRARO.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere lo stato dei lavori del villaggio E.S.C.A.L. di S. Maria delle Grazie (Acireale) e la presumibile data di assegnazione degli alloggi. » (450) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

MARRARO - MARTINEZ - COLOSI.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

a) quali ragioni tecniche o di altra natura impediscono l'ultimazione dei lavori del « Palazzo degli uffici » di Acireale;

b) quali finanziamenti il Comune di Acireale abbia ottenuto per la costruzione del suddetto « Palazzo degli uffici » di Via Umberto;

c) se l'onorevole Assessore ai lavori pubblici non ritenga di dovere assicurare eventuali ulteriori interventi finanziari, onde garantire la più sollecita utilizzazione possibile dell'edificio. » (451) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

MARRARO - MARTINEZ - COLOSI.

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale:

1) per sapere se è a conoscenza del comportamento illegale e fazioso, nei confronti dei lavoratori, della ditta Cassina, appaltatrice dei lavori sul tratto Priolo-Villasimuso della litoranea Catania-Siracusa. La ditta rifiuta di corrispondere ai lavoratori le indennità previste dal contratto di lavoro nella misura del 23,50 % sulla paga base e procede al licenziamento immediato di quelli che protestano contro tali sistemi di sfruttamento;

2) per conoscere quali provvedimenti intende adottare per ristabilire il rispetto della legge e tutelare i diritti dei lavoratori. » (452) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

STRANO - D'AGATA - DENARO.

« All'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste:

1) per sapere se intende sollecitare i lavori

di sistemazione del fiume Zena - Barbajanni (tenere di Lentini) terzo lotto, tratto Bagala-Limone, opera finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il predetto fiume ad ogni pioggia danneggia le colture della contigua zona agrumetata con danno rilevante per i numerosi coltivatori diretti e per l'economia della predetta zona;

2) per sapere se non intenda svolgere opportuna azione affinché venga modificato l'attuale piano di sistemazione del sopracitato tratto del fiume, ritenuto lesivo degli interessi della maggioranza dei coltivatori della zona, adottandola alla richiesta avanzata dagli interessati. » (453) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza*)

STRANO - D'AGATA - DENARO.

« All'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, per sapere se è a conoscenza del fatto che gli assegnatari, in base ai piani di ripartizione n. 360 e n. 648 in territorio di Lentini, hanno da tempo richiesto il cambiamento dei lotti incoltivabili assegnati, giusta la norma prevista dalla legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, e come intende risolvere la questione. » (454) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

STRANO - D'AGATA - DENARO.

« Al Presidente della Regione, per sapere:

1) se non ritiene che le Autorità di polizia in Alcamo, in data assai recente, abbiano commesso un abuso diffidando numerosi cittadini ai quali veniva arbitrariamente attribuita l'intenzione di esprimere pubblicamente una presunta insoddisfazione per un recente provvedimento delle Autorità ecclesiastiche;

2) se non ritiene di dovere intervenire perché siano adottati i provvedimenti del caso a carico dei funzionari di polizia responsabili di tali metodi offensivi della sensibilità della popolazione alcamese. » (455) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

MESSANA.

PRESIDENTE. Comunico che delle interrogazioni testè annunziate, quella con risposta orale sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno, quelle per le quali è

stata chiesta la risposta scritta sono state già inviate al Governo.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Autorizzazione di spesa di lire 25 miliardi per la costruzione di case popolari » (127).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge « Autorizzazione di spesa di lire 25 miliardi per la costruzione di case popolari ». Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato sino all'articolo 16.

Do lettura, quindi, dell'articolo 17:

Art. 17.

Le opere previste dalla presente legge sono urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2559 e successive modifiche.

Per gli atti di espropriazione si applica la procedura abbreviata stabilita dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Non sorgendo osservazioni lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 18:

Art. 18.

Il Governo è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica della Regione siciliana.

Comunico che a questo articolo gli onorevoli Corrao, Mazzola, Di Benedetto, Cinà ed Impalà Minerva hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere, alla fine, le parole: « adottando le necessarie norme di coordinamento e di integrazione anche in deroga a quelle vigenti ».

Qual'è il pensiero della Commissione?

MAJORANA, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione accetta l'emendamento, ad eccezione delle parole « anche in deroga ».

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento re-

sterebbe così formulato: « adottando le necessarie norme di coordinamento e di integrazione di quelle vigenti ». I proponenti accettano la modifica?

CORRAO. Accettiamo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore ai lavori pubblici. Il Governo accetta l'emendamento con la modifica proposta dal Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento con la modifica proposta dal Presidente della Commissione.

(E' approvato)

Pongo, quindi ai voti, l'articolo 18, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Majorana, Consiglio, Colosi, Tuccari e Pivetti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. ...

Le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge si intendono anche nel caso di applicazione di nuovi sistemi costruttivi o di pre-fabbricati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana per illustrare l'emendamento.

MAJORANA, Presidente della Commissione e relatore. L'emendamento è ispirato dall'ordine del giorno approvato dall'Assemblea e tiene a specificare ancora meglio la possibilità di introdurre nell'edilizia economica e popolare nuovi sistemi costruttivi, perchè pare che la Corte dei conti in casi analoghi abbia avanzato delle difficoltà. La Commissione si è dichiarata pienamente d'accordo sull'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il pensiero del Governo?

FASINO, Assessore ai lavori pubblici. Il Governo ritiene che l'articolo aggiuntivo Majorana ed altri non aggiunga nulla di sostanziale.

a quanto abbiamo già votato, perchè la dizione dell'articolo 6 è così chiara ed ampia da rendere implicita l'applicazione anche di nuovi sistemi costruttivi di pre-fabbricati. Pertanto, invito i proponenti a ritirare l'emendamento.

MAJORANA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *Presidente della Commissione e relatore*. Non ritengo di ritirare l'emendamento, perchè si tratta di chiarire quanto è stato detto in altro articolo già approvato. In sede di coordinamento potrebbe essere aggiunto all'articolo 6.

FASINO, *Assessore ai lavori pubblici*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo Majorana ed altri.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 19.

Do lettura dell'articolo 19, che diviene articolo 20:

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge affronta un argomento di vitalissimo interesse per la Regione siciliana e, nonostante la particolarità della impostazione su aspetti specifici, ha trovato sostanzialmente concordi tutti i settori della Assemblea. Ora, io non vorrei che si concludesse la disamina di questo disegno di legge, senza ricevere dal Governo un impegno in me-

rito ad un particolare problema dell'edilizia popolare, che ha la sua autonomia e che noi abbiamo regolato con norme a parte. Sono state approntate dall'Assemblea le norme per le quali si è creato un fondo di rotazione per la concessione di mutui ai dipendenti della Regione per la costruzione di case. Molti dipendenti della Regione hanno, attraverso questa provvida disposizione regionale, acquisito il possesso di una casa di abitazione; molti dipendenti, però, tra i quali alcuni appartenenti a categorie più modeste della organizzazione burocratica della Regione, si sono visti esclusi dalla realizzazione di una loro legittima aspettativa per l'esaurimento dei fondi all'uopo stanziati. Ora, non nego che con una apposita legge possano introdursi criteri di specificazione che rendano più operante nell'avvenire il fondo di rotazione in ordine agli stanziamenti precedenti. Sotto questo riflesso ho avuto occasione di sottoporre al Governo alcune mie considerazioni e credo che il Governo abbia deciso di trasferirli in un provvedimento legislativo, al fine di garantire pienamente che le case vadano ai dipendenti della Regione ed a coloro di essi che ne hanno più bisogno, e per evitare in ogni caso la distorsione di alcune finalità della legge.

Vorrei che da parte del Governo venisse data assicurazione a questi dipendenti della Regione — soprattutto ai più modesti che spesso si sono impegnati anche in contratti preliminari, versando ai costruttori i loro piccoli risparmi — che il fondo di rotazione, che nell'attuale ingranaggio procede con una certa lentezza, non finisca con l'escluderli da un provvedimento, che se ha la sua giustificazione — come ce l'ha — l'ha soprattutto per queste categorie più bisognose.

Mi rendo conto che il provvedimento dovrà contenere delle specificazioni opportune e su questo sarà facile trovare un apposito articolo, ma occorre una integrazione del fondo di rotazione, perchè la legge sia completamente operante.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. La questione sollevata dallo onorevole Restivo era stata oggetto di discussione in sede di Giunta del bilancio. Per me la questione è molto più semplice: si tratta

di impinguare un capitolo di bilancio già esistente. Poichè la Giunta del bilancio sta esaminando le variazioni di bilancio, potremmo provvedere appunto in tale sede. La Giunta del bilancio si riunirà domani; impinguiamo l'apposito capitolo per venire incontro alle giuste esigenze, specialmente degli impiegati delle categorie più modeste. Non c'è bisogno di un nuovo provvedimento; basta dare una dotazione al capitolo di spesa.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. In sede di Giunta del bilancio, nel corso dell'esame di questo provvedimento, da alcuni deputati era stata prospettata la possibilità di introdurre dei criteri che specificassero meglio l'impiego di questo fondo di rotazione. Raccogliendo questo rilievo, non mi ero dichiarato contrario a quanto era stato prospettato proprio dal settore dell'onorevole Nicastro. Quindi, sono dell'avviso, d'accordo con l'onorevole Nicastro, che in sede di variazioni di bilancio si possa impinguare il fondo di rotazione, fissando, magari con un ordine del giorno, dei criteri di preminenza che è opportuno che vengano rigorosamente osservati.

MANGANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGANO. Onorevole Presidente, essendo stato ritirato nel corso della discussione l'articolo 15 *ter* con riserva di presentare un ordine del giorno, che, per regolamento, non può essere presentato in questa sede, raccomandando al Governo di fare in modo, nel procedere alle operazioni di esproprio, che non venga espropriato il terreno di una sola ditta, ma che il quantitativo di terreno da espropriare, in una determinata zona, venga riportato tra i vari proprietari della zona stessa. Tutto questo per un criterio di equità e per evitare che un proprietario di terreni subisca l'intero danno e un altro abbia a ricavarne dei vantaggi.

Prego il Governo di prendere in considerazione questa raccomandazione.

FASINO, *Assessore ai lavori pubblici*. Terrò presente questa raccomandazione, a titolo orientativo.

MONTALTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALTO. Onorevole Presidente, ribadisco e trasformo in raccomandazione per il Governo, quello che ebbi a dire in sede di discussione generale: è necessario portare all'esame dell'Assemblea un progetto di legge per la costruzione di case per il ceto medio. Noi, infatti, mentre affrontiamo in maniera massiva il problema delle case per i meno abbienti, non abbiamo affrontato il problema delle case per il ceto medio.

Raccomando, inoltre, al Governo che, nel caso in cui il singolo proprietario del terreno da espropriare voglia destinare una quota parte del proprio terreno ad uso di costruzione edilizia, l'espropriazione deve operarsi tenendo presente la proposta del proprietario stesso che, comunque, non potrà richiedere l'esenzione di una superficie superiore ad un terzo di quella posseduta.

Nel caso di accettazione di questa richiesta del singolo proprietario, l'Assessore ai lavori pubblici fisserà un congruo termine per l'esecuzione delle opere di iniziativa privata.

FASINO, *Assessore ai lavori pubblici*. Il Governo terrà conto anche di questa giusta raccomandazione a titolo orientativo.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore delegato al bilancio, agli affari economici ed al credito*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore delegato al bilancio, agli affari economici ed al credito*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le raccomandazioni fatte al Governo dall'onorevole Restivo circa l'integrazione del fondo di rotazione per la concessione dei mutui per l'acquisto di case da parte dei dipendenti della Regione, vengono accolte dal Governo stesso. Debbo far presente che il Governo ha già esaminato un nuovo disegno di legge da portare all'esame dell'Assemblea per migliorare alcuni aspetti della legge vigente, in maniera da accelerare al massimo ogni anno, il rientro delle somme nel fondo di rotazione per poter concedere il maggior numero possibile di mutui ai dipendenti della Regione. Il Governo si rende conto della necessità di dotare di altre somme il fondo di

rotazione; si potrebbe, come suggerisce l'onorevole Nicastro, in sede di variazione di bilancio, impinguare il fondo stesso di una somma pari ad una eventuale quota, che, invece di ritornare come fondo di rotazione, venga a rientrare nel tesoro della Regione.

Debbo, però, fare presente che notevoli mutui sono stati concessi, in virtù della legge che lo consente, anche a non dipendenti della Regione, come ad esempio ad impiegati dello Stato, che in numero di due possono far parte delle cooperative regionali ed a un tecnico che presti gratuitamente la sua opera nelle cooperative stesse. Ciò, ripeto, era perfettamente consentito dalla legge. Però, i dipendenti della Regione si sono anche prestati a dare il loro nome a parecchie cooperative « fasulle » per potere fare entrare due dipendenti dello Stato e fare ottenere loro il mutuo della Regione. Questo lo debbo dire per dovere di coscienza.

Ad ogni modo, come ho già detto, il Governo ha già all'esame la modifica della legge e vede benevolmente la possibilità di incrementare il fondo eventualmente in sede di variazioni di bilancio, con una anticipazione sui fondi di rotazione.

Gli ammortamenti che la Regione ha incassato sino ad oggi sono 9 milioni 300 mila lire soltanto, su 6 miliardi di mutui già concessi.

IMPALA' MINERVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPALA' MINERVA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi si permetta, un istante prima di votare questo importantissimo disegno di legge, di portare qui la voce di gratitudine delle famiglie, di quelle numerosissime famiglie povere, disagiate e bisognose, che abitano in case malsane, in case disagiatissime. Ed è questa la voce di una donna, perchè è proprio la donna quella che più dell'uomo soffre della casa disagiata o gode della casa comoda.

E', questo che ci accingiamo a votare, un disegno di legge proposto dalla maggioranza; ed il fatto che sia stato proposto dalla maggioranza ha un suo profondo significato che non può essere negato neanche dal vivo dibattito che si è svolto in questa Assemblea durante la discussione. Il significato è quello

che questa maggioranza comprende, studia, approfondisce, vuole affrontare i problemi fondamentali del popolo, perchè si elimini la piaga sociale della casa inabitabile in cui pur oggi molte famiglie abitano. Dico significato profondamente umano e sociale, anche se stamane da questa tribuna sono state pronunziate alcune parole che noi non possiamo accettare e che, anzi, dobbiamo respingere.

E' stato detto, a proposito di qualche emendamento presentato dalla sinistra, che il disegno di legge è stato discusso con spirito anti-umano e antisociale. Vorrei oggi dire qui, in Assemblea, che tutti riconosciamo — sinistra, centro e destra, tutti i deputati rappresentanti del popolo — come questa legge che viene incontro ai poveri e ai bisognosi, sia una legge profondamente umana e profondamente sociale.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge, testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

MAZZOLA, segretario: fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Bonfiglio - Bosco - Buttafuoco - Calderaro - Carnazza - Carollo - Castiglia - Colajanni - Colosi - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Antoni - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Faranda - Fasino - Giummarra - Jacono - Impalà Minerva - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana della Nicchiara - Mangano - Marraro - Mazza - Mazzola - Messana - Montalbano - Montalto - Nicastro - Ovazza - Palumbo - Pivetti - Recupero - Renda - Restivo - Rizzo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Stagno d'Alcontres - Strano - Tuccari - Vittone Li Causi Giuseppina.

E' in congedo: Marullo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio-

ne. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	54
Maggioranza	28
Voti favorevoli	51
Voti contrari	3

(L'Assemblea approva)

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che è stata chiesta l'inversione dell'ordine del giorno per discutere con precedenza la proposta di legge numero 18, iscritta al numero 15 della lettera B) dell'ordine del giorno, e il disegno di legge numero 150, iscritto al numero 4 della lettera B) dell'ordine del giorno.

Non sorgendo osservazioni, la richiesta è accolta.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Mi si dice che il progetto di legge numero 181, di cui testè è stato chiesto il prelievo, è brevissimo e pertanto comporterà una discussione molto rapida. Ciò nondimeno, faccio doverosamente presente che il disegno di legge numero 127 testè approvato era stato prelevato interrompendo la discussione sui progetti di legge numeri 27 e 122, che seguono all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Assicuro che subito dopo la discussione dei due progetti di legge di cui è stato chiesto il prelievo, si riprenderà l'esame dei progetti di legge numeri 27 e 122.

Discussione della proposta di legge: «Provvedimenti per il funzionamento dell'Ente Autonomo orchestra sinfonica siciliana» (181).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione della proposta di legge: «Provvedimenti per il

funzionamento dell'ente autonomo orchestra sinfonica siciliana».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Restivo.

RESTIVO, *Presidente della Commissione e relatore*. Il provvedimento che viene all'esame dell'Assemblea è molto semplice e di carattere esclusivamente amministrativo. I colleghi ricorderanno che con legge dell'Assemblea fu istituita l'orchestra stabile regionale siciliana ed all'uopo fu stabilito uno stanziamento annuo. Tale stanziamento fu impostato come contributo a integrazione del bilancio dell'Ente. Per un complesso di considerazioni di carattere tecnico-amministrativo, anche in ordine al bando di concorso, non è stato possibile sino ad oggi rendere funzionante l'orchestra, per cui praticamente non c'è un bilancio da integrare. Ad evitare che queste somme non vengano utilizzate, tanto più che i calcoli finanziari lasciano prevedere delle spese iniziali di impianto molto cospicue, il provvedimento tende a rendere possibile il pagamento delle somme già stanziare in bilancio e che giacciono attualmente inutilizzate. Questa è l'unica finalità del progetto di legge. Non è previsto, quindi, alcun nuovo stanziamento.

PRESIDENTE. Non avendo altri deputati chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Per far fronte alle prime esigenze di impianto e di organizzazione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, le somme già stanziare in bilancio e non erogate negli anni 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55, ai sensi della lettera e) dell'art. 4 del D.L.P. 19 aprile 1951, n. 19, modificato con la legge di ratifica 18 luglio 1952, n. 40, sono corrisposte all'Ente a titolo di contributo straordinario.

Ricorrendo gli estremi di cui all'articolo 113 del regolamento interno, non si dà luogo alla votazione per alzata e seduta.

Do, quindi, lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del progetto di legge, testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al progetto di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

(Le urne rimangono aperte)

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'incremento dello sport» (159).

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione del disegno di legge «Provvedimenti per l'incremento dello sport».

Dichiaro aperta la discussione generale. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad assumere, nelle forme e nei limiti indicati negli articoli seguenti, oneri finanziari per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento, il restauro e le modifiche di impianti sportivi e loro accessori.

(E' approvato)

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità indicate nell'art. 1, l'Amministrazione regionale

provvede direttamente ovvero concorre al finanziamento delle opere sportive in conformità di quanto disposto nell'art. 7.

(E' approvato)

Art. 3.

Le iniziative dirette della Regione sono prese tenendo conto delle realizzazioni che il C. O. N. I., nell'espletamento dei propri compiti, deve attuare nell'Isola.

La programmazione di massima risultante da tale coordinamento è approvata con decreto del Presidente della Regione, udita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, di intesa col C. O. N. I.

(E' approvato)

Art. 4.

La progettazione delle opere eseguite direttamente dalla Regione è curata dall'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo, che può avvalersi del servizio impianti sportivi del C. O. N. I., o degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni o di liberi professionisti, con la osservanza delle norme di cui alla legge 2 agosto 1954, n. 32, e successive modifiche.

I progetti, previo parere della Commissione impianti sportivi del C. O. N. I., sono approvati con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, di concerto con lo Assessore per i lavori pubblici.

All'esecuzione delle opere provvede l'Assessore dei lavori pubblici con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 2 agosto 1954, n. 32.

L'Assessore per il turismo e lo spettacolo determina, di volta in volta, con proprio decreto, sentito il C.O.N.I., l'ente al quale è affidato l'esercizio degli impianti sportivi, ove questo non venga richiesto dal comune interessato.

(E' approvato)

Art. 5.

I progetti delle opere, che fruiscono del contributo della Regione, sono approvati

dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici.

(E' approvato)

Art. 6.

Le aree occorrenti per la costruzione dei nuovi impianti previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli che rientrano nelle realizzazioni del C.O.N.I. sono scelte previa intesa con l'amministrazione comunale interessata. La scelta è sottoposta ad approvazione da parte dell'Assessore per i lavori pubblici, previo parere del Comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica, previsto dal decreto del Presidente della Regione 18 novembre 1955, n. 477/A. Il suolo occorrente per la realizzazione delle opere può essere espropriato ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed i lavori relativi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

La Regione può assumere l'onere relativo alle espropriazioni del suolo occorrente per le opere per le quali provvede direttamente e di quello occorrente per le realizzazioni del C.O.N.I., rientranti nei fini della presente legge.

(E' approvato)

Art. 7.

Entro il limite massimo del 40% della disponibilità per ogni esercizio finanziario, l'Assessore per il turismo e lo spettacolo può erogare contributi sia a favore di enti pubblici che di enti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti da una federazione sportiva.

Tali contributi sono destinati alla realizzazione di opere sportive minori ivi comprese le attrezzature fisse, ma, comunque, costituenti un insieme organico e funzionale senza alcun carattere di precarietà, il cui progetto non importi una spesa superiore ai dieci milioni.

Sono ammesse a contributo, entro il limite del 20% della aliquota di cui al 1° comma anche le spese per l'acquisto di attrezzatura sportiva mobile, nonché per l'equipaggiamento.

(E' approvato)

Art. 8.

Il collaudo degli impianti eseguiti direttamente o a mezzo di contributi della Regione è effettuato dall'Assessorato dei lavori pubblici.

(E' approvato)

Art. 9.

La concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della presente legge, per quanto riguarda gli impianti, è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Ente concessionario di apposito disciplinare contenente l'impegno di non destinare ad altro uso le opere eseguite.

In caso di inadempienza, l'Assessore per il turismo e lo spettacolo ha facoltà di concedere a terzi l'esercizio dell'impianto sportivo, stabilendo apposite norme per la concessione e le modalità della gestione.

(E' approvato)

Art. 10.

Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge è stanziata, nella rubrica « Turismo e Spettacolo » del bilancio della Regione, la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61.

Per l'esercizio in corso si provvede mediante la disponibilità delle somme stanziate in bilancio in forza delle leggi regionali 6 aprile 1951, n. 35, e 12 febbraio 1955, n. 14.

L'Assessore per il bilancio, gli affari economici e il credito è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Comunico che l'Assessore delegato al bilancio, onorevole Stagno D'Alcontres, ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 10.

Qual'è il pensiero della Commissione sull'emendamento?

MAJORANA, *Presidente della Commissione*. La soppressione del secondo comma potrebbe porre un problema di congruità, se vi sono i fondi in forza della legge 12 febbraio 1955, numero 14...

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore delegato al bilancio, agli affari economici ed al credito*. Quella è la legge per Taormina.

MAJORANA, *Presidente della Commissione*. Come si fa a disporre di somme quando la legge non ne dispone per l'anno in corso?

RUSO GIUSEPPE, *Assessore delegato al turismo, allo spettacolo ed allo sport*. La legge 12 febbraio 1955, numero 14, è quella speciale per Taormina; quindi i 150 milioni previsti dalla suddetta legge sono disponibili solo per Taormina e debbono essere spesi, pertanto, esclusivamente per quella città.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore delegato al bilancio, agli affari economici ed al credito*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore delegato al bilancio, agli affari economici ed al credito*. L'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 10 è connesso ad altro emendamento da me proposto all'articolo 11.

Mi sembra giusto che l'Assemblea approvi il mio emendamento soppressivo, poichè la legge 12 febbraio 1955, numero 14, di cui al secondo comma dell'articolo 10, si riferisce ad uno stanziamento di 150 milioni per gli impianti sportivi di Taormina.

Ove venisse approvato il secondo comma dell'articolo 10 così come è stato formulato, ritengo per una svista, dalla Commissione, si verrebbe ad arrecare un notevole danno a Taormina, che l'Assemblea, nella passata legislatura, ha cercato, invece, di agevolare, trattandosi di un centro turistico di primissimo piano.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 10.

(E' approvato)

Pongo ai voti, quindi, l'articolo 10, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato, che rileggo:

Art. 10.

Per l'attuazione dei fini previsti dalla

presente legge è stanziata, nella rubrica « Turismo e Spettacolo » del bilancio della Regione, la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61.

L'Assessore per il bilancio, gli affari economici e il credito è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 11:

Art. 11.

E' abrogata la legge regionale 12 febbraio 1955, n. 14.

L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1951, n. 35, è modificato come segue:

« I contributi della Regione sono erogati in base a preventivo di spesa approvato dall'Assessorato dei lavori pubblici, se trattasi di impianti o di attrezzature fisse, ovvero dall'Ufficio tecnico erariale, se trattasi di equipaggiamento o di attrezzature mobili.

La misura dei contributi, che comunque non può superare il 50% del preventivo di spesa approvato, nonchè le garanzie per la assegnazione e la erogazione degli stessi sono stabilite con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di apposita commissione, composta:

1) da un componente nominato dall'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo, presidente;

2) da un componente tecnico designato dall'Assessore per i lavori pubblici, membro;

3) dal rappresentante regionale del C.O.N.I., membro;

4) da due tecnici nominati dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo, membri;

5) da un tecnico designato dal C.O.N.I.

La Commissione è costituita con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di ruolo dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo ».

Gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della legge regionale, di cui al comma precedente, sono abrogati.

Comunico che all'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'Assessore delegato al bilancio, onorevole Stagno d'Alcontres:

aggiungere, dopo le parole: « 12 febbraio 1955, n. 14 », le altre: « Restano fermi per gli scopi di cui alla legge medesima gli stanziamenti già iscritti in bilancio per la legge stessa. »;

— dall'onorevole Pettini:

sostituire al primo capoverso del secondo comma il seguente: « I contributi della Regione sono erogati in base a preventivo di spesa approvato dall'Assessorato per i lavori pubblici, se trattasi di impianti o di attrezzature fisse, ovvero dall'Ente provinciale per il turismo, se trattasi di equipaggiamento o di attrezzature mobili. »

L'Assessore delegato al bilancio, onorevole Stagno d'Alcontres, ha già illustrato il suo emendamento presentato in conseguenza della soppressione del secondo comma dell'articolo 10. Ha facoltà, quindi, di parlare l'onorevole Pettini, per illustrare il suo emendamento.

PETTINI. L'emendamento è causato da una esperienza fatta in base alla legge, che viene modificata e prorogata con questa legge che stiamo discutendo. Tale esperienza ci ha insegnato come gli uffici del Genio civile, i quali erano per quella legge competenti ad approvare i preventivi sia per gli impianti che per le attrezzature, si rifiutavano e si rifiutano di esprimere il loro parere su questi preventivi, in quanto si tratta generalmente di spese che riguardano cose delle quali il Genio civile stesso non si occupa perchè evidentemente quegli uffici non sono strutturalmente preparati ed attrezzati a dare pareri in materia di acquisti di attrezzature mobili. Nel disegno di legge che stiamo esaminando, gli uffici del Genio civile vengono sostituiti dagli uffici tecnici erariali. Ritengo che gli uffici tecnici erariali incontreranno le stesse difficoltà che incontravano gli uffici del Genio civile perchè non vedo alcuna differenza a questi fini fra i due uffici: per conseguenza, propongo che agli uffici tecnici erariali si sostituiscano gli enti provinciali per il turismo, i quali sono per loro necessità e per la loro continua attività pratica, al corrente di tali questioni.

MAJORANA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *Presidente della Commissione*. Credo che la preoccupazione dell'onorevole Pettini, giustificata per quanto si attiene alla capacità del Genio civile di valutare beni mobili come le attrezzature, non valga, però, per quanto si attiene agli uffici tecnici erariali, i quali hanno il compito di stabilire dei criteri di valutazione per tutti i beni che sono sottoposti alla sorveglianza fiscale dello Stato. Pertanto, gli uffici tecnici erariali non possono rifiutarsi di valutare le attrezzature mobili; per cui credo che la preoccupazione dell'onorevole Pettini sia ingiustificata. Del resto, nel disegno di legge si dice che la competenza, per quanto riguarda la costruzione, spetta all'Assessorato per i lavori pubblici, mentre per le attrezzature mobili la competenza è degli uffici tecnici erariali.

Comunque, la Commissione non è contraria all'emendamento Pettini.

RUSSO GIUSEPPE, *Assessore delegato al turismo, allo spettacolo ed allo sport*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO GIUSEPPE, *Assessore delegato al turismo, allo spettacolo ed allo sport*. In effetti, la preoccupazione palesata dall'onorevole Pettini è fondata, perchè in vari casi, nelle varie provincie, gli uffici tecnici erariali non solo hanno determinato delle difficoltà ritardando l'approvazione dei preventivi, ma talvolta hanno rifiutato l'approvazione degli stessi preventivi. Quindi, concordo con la proposta dell'onorevole Pettini.

L'Assessore ai lavori pubblici, in verità, ha sempre approvato con rapidità tutti i progetti presentati.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati testè presentati altri emendamenti all'articolo 11, di cui ho disposto la copiatura. In tale attesa sospendo la discussione del disegno di legge.

Chiusura della votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione sulla proposta di legge numero 181.

Hanno preso parte alla votazione: Adamo - Battaglia - Bianco - Bonfiglio - Bosco - Calderaro - Carnazza - Carollo - Castiglia - Ciminio - Cipolla - Colosi - Coniglio - Cortese - Cuzari - Denaro - Di Napoli - Fasino - Franchina - Giummarra - Jacono - Impalà Minerva - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Majorana - Mangano - Marraro - Mazza - Messina - Milazzo - Nicastro - Ovazza - Palumbo - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Restivo - Rizzo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Stagno D'Alcontres - Strano - Tuccari - Vitone Li Causi Giuseppina.

E' in congedo: Marullo.

PRESIDENTE. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	49
Maggioranza	25
Voti favorevoli	42
Voti contrari	7

(L'Assemblea approva)

Riprende la discussione del disegno di legge:
«Provvedimenti per l'incremento dello sport»
(150).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge numero 150. Non essendo stati ancora distribuiti gli emendamenti di cui è stata disposta la ciclostilatura, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,50, è ripresa alle ore 20)

PRESIDENTE. Do lettura dei seguenti

emendamenti presentati dagli onorevoli Bosco, Calderaro, Lentini, Denaro e Carnazza:

— *aggiungere nel numero 2 del secondo capoverso del secondo comma, in fine, le parole:* « scelto su terne designate dagli ordini professionali »;

aggiungere nel numero 4 del secondo capoverso del secondo comma, in fine, le parole: « scelti su doppie terne designate dagli ordini professionali.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, durante la sospensione abbiamo concordato con l'Assessore e la Commissione il seguente emendamento in sostituzione di quello testè annunziato:

aggiungere al numero 2 del secondo capoverso del secondo comma, in fine, le parole: « scelto su terne proposte dal collegio regionale ingegneri ed architetti siciliani ».

Inoltre, dichiaro di così modificare il mio emendamento al numero 4:

sostituire alla parola « tecnici » l'altra: « esperti ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Assessore delegato al bilancio, onorevole Stagno D'Alcontres, che rileggo:

aggiungere, dopo le parole: « 12 febbraio 1955, numero 14 » *le altre:* « restano fermi, per gli scopi di cui alla legge medesima, gli stanziamenti già iscritti in bilancio per la legge stessa ».

(E' approvato)

Passiamo all'emendamento Pettini, che rileggo:

sostituire al primo capoverso del secondo comma il seguente: « I contributi della Regione sono erogati in base a preventivo di spesa approvato dall'Assessorato per i lavori pubblici, se trattasi di impianti o di attrezzature fisse, ovvero dall'ente provinciale per il turismo, se trattasi di equipaggiamento o di attrezzature mobili. »

Qual'è il pensiero della Commissione ?

MAJORANA, *Presidente della Commissione*. La Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Pettini.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Bosco ed altri, al numero 2 dell'articolo.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Bosco ed altri al numero 4, nel testo modificato dal proponente.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 11 con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge, testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

RECUPERO, *segretario*, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Alessi - Battaglia - Bianco - Bonfiglio - Bosco - Buttafuoco - Carnazza - Carollo - Colosi - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Denaro - Di Benedetto - Di Na-

poli - Fasino - Grammatico - Jacono - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Macaluso - Majorana - Marino - Marraro - Mazza - Messina - Milazzo - Montalto - Nigro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Restivo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Sacca - Salamone - Seminara - Stagno D'Alcontres - Strano - Varvaro.

E' in congedo: Marullo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	50
Maggioranza	26
Voti favorevoli	42
Voti contrari	8

(L'Assemblea approva)

Seguito della discussione della proposta di legge: « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » (27) e del disegno di legge: « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (122).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione della proposta di legge « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » e del disegno di legge « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici ».

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 marzo 1956 è stata sospesa la discussione mentre era in corso di esame il nuovo testo dell'articolo 1 presentato dalla Commissione, che rileggo:

Art. 1.

I terreni utilizzati o che saranno riconosciuti convenientemente utilizzabili per la coltura agraria, ivi compresi quelli soggetti a vincoli forestali ed idrogeologici, appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio

della Regione, della provincia, dei comuni, e degli altri enti pubblici che svolgono attività concernenti materie indicate nello art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, anche se gravati di usi civici, sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i terreni ricadenti nel territorio della Regione siciliana appartenenti ad enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico.

L'accertamento della possibilità di utilizzazione per la coltura agraria dei terreni indicati nel comma precedente è devoluto all'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste.

Comunico che gli onorevoli Tuccari, Saccà, Messana, D'Agata e Strano hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 1 alle parole: « di diritto pubblico », le altre: « di utilità pubblica ».

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Signor Presidente, si era detto di sostituire nell'ultimo comma, alle parole « nel comma precedente » le altre « nei comma precedenti ».

Presidenza del Presidente LA LOGGIA.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, onorevole Milazzo, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del nuovo testo dell'articolo 1:

Art. 1.

« I terreni utilizzati o che saranno riconosciuti convenientemente utilizzabili per la coltura agraria appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio della Regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, soggetti alla tutela e alla vigilanza della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 dello Statuto, anche se sgravati

di usi civici, sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge.

L'accertamento delle possibilità di utilizzazione per la coltura agraria dei terreni indicati nel comma precedente è devoluto all'Assessore per l'agricoltura e le foreste. »

Ha facoltà di parlare l'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, onorevole Milazzo, per dare ragione dell'emendamento.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste.* Intervengo soprattutto perchè la Commissione non abbia a ritenere il mio emendamento, testè presentato, come una mancanza al rispetto dovuto alla stessa Commissione, che già in altra occasione ebbe a concordare un altro testo. Un complesso di ragioni sopravvenute e di riflessioni mi porta a presentare questo nuovo testo, il quale viene a comprendere tutti gli enti, anche quelli bancari, per i quali in Assemblea si è tanto discusso perchè, giustamente, si vuole che anche gli istituti bancari partecipino alla riforma agraria e i loro fondi rustici vengano dati in assegnazione ai lavoratori.

Da parte di tutti si è fatto presente che si volevano esclusi solamente gli enti ecclesiastici.

In effetti, avendo voluto comprendere gli enti vigilati e sottoposti alla tutela della Regione, ai sensi e per effetto dell'articolo 20, noi abbiamo incluso indistintamente tutti gli enti. I signori deputati conoscono benissimo l'articolo 20, il quale ci fa agire per conto dello Stato: perciò tutti quegli enti che potevano restare esclusi per effetto dell'articolo 14 dello Statuto, ora, invece, per effetto dell'articolo 20 vi sono inclusi, ivi compresi quelli bancari.

Credo che l'utilità di questo emendamento sia proprio quella di avere potuto comprendere indistintamente tutti gli enti, il che era nei propositi della Commissione e nei propositi di tutti i deputati.

SACCA'. L'esclusione dei terreni vincolati?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste.* L'onorevole Saccà domanda l'esclusione dei terreni con vincoli idrogeologici. E' superfluo metterla; comunque, possiamo inserirla.

III LEGISLATURA

LXXIX SEDUTA

11 APRILE 1956

Però, devo dichiarare che già è compresa nell'attribuzione all'Assessore la facoltà di stabilire l'utilizzazione dei terreni.

Comunque, per il suo inserimento, non ne farò una questione, proprio mentre siamo occupati e preoccupati di trovare una formula che comprenda tutti i beni di tutti gli enti, esclusi quelli ecclesiastici.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, poichè mi pare che sia stato raggiunto, nel corso della discussione in sede di Commissione e anche in Aula, un accordo sugli enti soggetti alla legge, credo che la preoccupazione a questo punto dovrebbe essere quella di definire questo accordo in termini di sistematica legislativa.

E poichè mi sembra che i settori da disciplinare, gli enti che, cioè, ricadono sotto la applicazione di questa legge, sono quelli previsti agli articoli 11 e 12 del codice civile, credo che dovremo fare in modo che l'indicazione, per quanto riguarda le persone giuridiche pubbliche e le persone giuridiche private, sia il più possibile chiara e tassativa. Mi pare, quindi, in via preliminare, che sia opportuno escludere qualunque richiamo agli articoli dello Statuto della Regione siciliana. Gli articoli 14 e 17 attengono alla competenza legislativa, l'articolo 20 attiene al controllo dell'esecutivo.

Nell'emendamento testè annunziato dall'assessore Milazzo, mi pare che si tenda ad introdurre un criterio che, anzichè essere elemento di chiarezza, rischia di essere elemento di genericità. Credo che noi dovremmo indicare gli enti, per intenderci, disciplinati dall'articolo 11 del codice nel seguente modo: patrimonio della Regione, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici (nei quali evidentemente sono incluse le opere pie) e degli istituti pubblici (nei quali, così come si è detto, vennero incluse le banche). Questa è, senza dubbio, l'indicazione esplicita e tassativa degli enti, delle persone giuridiche pubbliche che cadono sotto l'applicazione della legge. Questo è, io penso, il primo aspetto; ed è indubbiamente l'aspetto di interesse prevalente.

Vi è, poi, il secondo aspetto. Si propone, attraverso il nostro emendamento — e d'altronde, pare, nel testo approvato dalla Commissione — di includere nel campo di applicazione della legge anche le fondazioni. A quali fondazioni ci si vuole riferire? Evidentemente alle fondazioni non private, alle fondazioni non familiari e, bene inteso, alle fondazioni non ecclesiastiche. Ora, poichè appare che il nuovo codice abbia scartato il principio della distinzione fra le persone giuridiche pubbliche e le persone giuridiche private fondato sullo scopo (che è invece il criterio del vecchio codice), facendo subentrare un altro criterio — quello, cioè, della presenza o meno nell'ente della potestà di imperio — a me sembra che la determinazione esatta delle fondazioni, che dovrebbero essere contemplate dalla presente legge, dovrebbe aversi, secondo la sistematica legislativa, con la dizione di «fondazioni di utilità pubblica», intendendo escludere in questo modo, appunto, le fondazioni di utilità privata o a carattere familiare.

In conclusione: per servire questo concetto di chiarezza legislativa, proporrei che venisse escluso il richiamo agli articoli 14 e 20 dello Statuto; che venisse completata l'indicazione contenuta nel primo comma dell'emendamento Milazzo, nel senso di aggiungere: «enti e istituti pubblici»; che il secondo comma dello stesso emendamento fosse dedicato semplicemente alle fondazioni di pubblica utilità. Dal punto di vista giuridico questa è la indicazione più precisa.

PRESIDENTE. E' una cosa perfettamente indefinita, onorevole Tuccari; si vuole soffermare dal punto di vista della sistematica giuridica, su queste «fondazioni di utilità pubblica»?

TUCCARI. Sono fondazioni in cui sono interessati gli appartenenti ad una determinata comunità per il fatto stesso che appartengono a quella comunità e non in quanto appartenenti ad una cerchia ristretta familiare. Per esempio, la fondazione di utilità privata o fondazione a carattere familiare, è il lascito attraverso il quale ci si propone di creare vantaggi per gli appartenenti ad una determinata ristretta cerchia familiare. La fondazione di utilità pubblica è quella mediante

III LEGISLATURA

LXXIX SEDUTA

11 APRILE 1956

la quale si stabilisce un lascito che deve andare a beneficio di cittadini appartenenti ad una particolare collettività; ma ha sempre finalità di interesse pubblico. La dizione proposta non è peregrina, è una dizione che è contenuta, e specificata anzi, nella dottrina che segue alla nuova codificazione.

CUZARI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è perplessa di fronte alle affermazioni dell'onorevole Tuccari, perchè non vorrebbe che in un disegno di legge che riguarda gli enti pubblici, i quali verrebbero, secondo la legge così come è formulata, ad essere comunque colpiti, qualunque fosse lo imponibile e l'estensione; non vorrebbe, dicevo, che questo risultato si estendesse anche a persone private, sia pure giuridiche, che dovrebbero restare nella disciplina dell'articolo 22 della legge fondamentale di riforma agraria. In questo senso l'emendamento proposto dal Governo, a mio parere, servirebbe meglio allo scopo, per quanto abbia qualche perplessità relativamente alla formulazione, (ad esempio, là dove dice « soggetti alla tutela e alla vigilanza della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 dello Statuto »). Non mi pare che leggendo lo articolo 20 ci sia una perfetta conformità, poichè l'articolo 20 non parla di tutela e vigilanza, ma della funzione esecutiva ed amministrativa concernente le materie. Quindi, se facessimo riferimento più specifico all'articolo 20 al fine di indicare semplicemente le materie su cui dovrebbe operare la legge — che sarebbero, a mio avviso, gli articoli 14 e 17 — credo che l'emendamento del Governo potrebbe essere accettabile.

PETTINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINI, *relatore*. La distinzione che lo onorevole Tuccari vorrebbe fare per quanto attiene alle funzioni e agli scopi degli enti — instaurare, cioè, una distinzione fra enti che svolgono funzioni di utilità pubblica ed enti

che svolgono funzioni di utilità privata — non aderisce, a mio avviso, a quello che invece è il sistema del Codice civile, con il quale la distinzione stessa va fatta sulla natura dell'ente. Perchè, quando noi dalla natura giuridica dell'ente pubblico o privato passiamo all'esame della natura di utilità pubblica o privata dei fini dell'ente stesso, la discussione diventa meno rigorosa, meno aderente; e può avvenire che un ente che abbia natura privata sia coinvolto nelle norme della legge che stiamo discutendo soltanto perchè si ritenga che le funzioni, che il medesimo ente svolge, abbiano e presentino aspetti di pubblica utilità.

L'interesse pubblico o privato della funzione dell'ente è uno degli elementi che valgono a stabilirne la natura; ma non è il solo. In questo modo avverrebbe che un ente che non ha natura di diritto pubblico e che possiede dei beni — un ente privato che possiede, cioè, beni che non raggiungevano, però, secondo i limiti tabellari della legge di riforma agraria, il minimo imponibile; un ente che, quindi, non aveva avuto applicato lo scorporo, appunto perchè non rientrava nei limiti di quella legge — si veda ora costretto a conferire l'intero patrimonio a titolo di enfiteusi.

Ritengo, pertanto, che sia più aderente al sistema della legge e più aderente ai fini che la Commissione si è proposta quando ha formulato l'articolo 1, non riferirsi ai fini e alle funzioni che l'ente svolge, ma alla natura di ente pubblico o di ente privato. Pertanto, lo emendamento proposto dall'onorevole Assessore, secondo me, è accettabile; ed è accettabile anche con il richiamo all'articolo 20 che non è limitativo, ma è amplificativo e fa riferimento all'attività della Regione con riferimento alle materie degli articoli 14, 15 e 17, mentre sarebbe stato certamente limitativo il solo richiamo all'articolo 14, che in un primo tempo la Commissione aveva adottato.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Non dirò cose nuove, ma vorrei soltanto vedere se possiamo arrivare a qualcosa di conclusivo. Credo sia nell'interesse di tutti — proponenti, Commissione e Governo — che questa legge si applichi alle terre

degli enti pubblici in generale, della Regione, delle province, dei comuni, ed anche degli istituti di diritto pubblico. Il riferimento all'articolo 20 di cui all'emendamento presentato dall'onorevole Milazzo, non mi persuade, perchè si riferisce alla tutela ed alla vigilanza, mentre l'articolo 20 parla di funzioni esecutive ed amministrative che sono una cosa diversa, come abbiamo già accennato. Per questo, a me pare che dovremmo prima essere d'accordo sulla sostanza: tutti d'accordo ad assoggettare a questo tipo di riforma agraria, secondo le modalità che la legge determina, tutti i beni ricadenti nella Regione siciliana utilizzabili ai fini della coltura agraria appartenenti agli enti ed agli istituti di diritto pubblico. Quando nella legge diremo questo, credo che non avremo bisogno di richiamarci all'articolo 20 dello Statuto, perchè noi intenderemo, se non mi sbaglio, che tutti questi enti rientrino nella legge.

Non stiamo facendo una questione (anzi siamo stati d'accordo di non fare una questione, tra l'altro, inutile) sui beni appartenenti agli enti ecclesiastici, coperti — come ci è stato detto da autorevoli membri della Commissione — dalle clausole concordatarie che escludono la competenza in materia.

Vi è una questione sulla quale non è stato raggiunto un accordo, o meglio, sufficiente chiarezza giuridica, in merito alle fondazioni. E' chiaro che le fondazioni di tipo familiare debbono essere escluse, nè vi è l'intenzione di includerle. La legge si intende applicare a quelle fondazioni che hanno utilità sociali e che si avvicinano quindi, praticamente, per i loro scopi, agli enti pubblici. Queste sono le fondazioni che dovrebbero essere definite nella legge. Per questo penso che non vi sia bisogno di richiamare articoli dello Statuto e sia sufficiente, nella legge, una dizione più larga: Regione, province, enti, comuni, enti pubblici ed istituti di diritto pubblico. A me pare che proprio questa sia la proposta dell'onorevole Tuccari. La Commissione è già stata sufficientemente di accordo nel togliere il riferimento all'articolo 14 dello Statuto ed è questa la parte fondamentale di questo primo comma.

Questa è la proposta che vorrei fare per cominciare a separare le questioni.

PRESIDENTE. Il Governo insiste nel suo emendamento?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste*. Per le ragioni esposte precedentemente e per il fatto che tutti i beni di tutti gli enti sono compresi, meno quelli ecclesiastici, il Governo insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Si potrebbe, onorevole Assessore, aggiungere un inciso: « soggetti alla tutela e alla vigilanza della Regione anche se in concorso con lo Stato, ai sensi e per gli effetti... »; nel qual caso il dubbio che non rientrino gli istituti di credito sarebbe fugato, anche perchè l'articolo 20 si riferisce non soltanto all'esercizio dei poteri direttamente provenienti all'Assessore dalla sua elezione da parte dell'Assemblea, ma anche all'esercizio dei poteri in rappresentanza dei corrispondenti organi dello Stato nelle materie di cui agli articoli 14, 15 e 17; di guisa che nessun ente sarebbe escluso, come giustamente rilevava l'onorevole Pettini.

Ad abundantiam, si potrebbero aggiungere le parole « anche se in concorso con lo Stato », perchè, in realtà, esistono enti nei quali la vigilanza o la tutela, quanto meno, è concorrente con lo Stato; per esempio, l'E.S.E., l'E.R.A.S., in cui ci sono dei sindaci o rappresentanti nominati dal Ministro del tesoro, e così anche gli istituti di credito per i quali, se non una vigilanza, esiste una forma di tutela da parte della Regione in virtù delle norme transitorie. Si potrebbe aggiungere questo inciso, con cui tutti i dubbi sarebbero fugati: « alla tutela e vigilanza, anche se in concorso con lo Stato ai sensi e per gli effetti, etc... ».

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste*. Il Governo accetta questa aggiunta.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. La Commissione avrebbe formulato (ritenendo che sia il modo più semplice che non esclude quello che non si intende escludere) l'articolo, come avevo accennato, senza riferimento agli articoli dello Statuto, includendo, oltretutto gli enti pubblici, gli istituti di diritto pubblico. Con che, evidentemente, sarebbero compresi tranquillamente Regio-

ne, province, comuni e istituti di diritto pubblico. Questa sembra la formula più semplice anche perchè — a mio avviso — il parlare del concorso, nella tutela e vigilanza dello Stato, offre alcuni pericoli sui quali non voglio qui diffondermi.

L'Assemblea intende con questa legge regionale applicare determinate norme di riforma a questi beni; il parlare del controllo, della vigilanza abbinata allo Stato potrebbe creare delle preoccupazioni che noi vorremmo evitare e che non ci sembrano necessarie. In questo senso abbiamo presentato l'emendamento (e credo che lo stia esaminando l'onorevole Assessore) per vedere se con esso si soddisfanno gli intendimenti sostanziali. Non vi è differenza nella volontà; si tratta solo di trovare il modo più acconcio per esprimere questo intendimento comune. L'articolo suonerebbe così, in definitiva: « i terreni utilizzati o che potranno essere riconosciuti convenientemente utilizzabili per la coltura agraria, ivi compresi quelli soggetti a vincolo forestale-idrogeologico, appartenenti a qualunque titolo al patrimonio della Regione, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici o istituti di diritto pubblico, anche se gravati di usi civici, sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge ». Questo sarebbe il primo capoverso dell'articolo 1 sul quale non mi sembra che abbiamo intendimenti diversi in alcuna parte.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste*. Il Governo, a seguito delle osservazioni dell'onorevole Ovazza, rinuncia all'aggiunta, suggerita dal Presidente: « anche in concorso con lo Stato », però non può ritirare l'emendamento. (*Discussione in Aula*)

Non è sul testo della Commissione che io sto discutendo, ma sul mio emendamento, sul quale insisto.

PRESIDENTE. Vi sono ancora incertezze...

CIPOLLA. La Commissione è tranquilla, si voti e basta!

PRESIDENTE. Poichè il Governo e la Commissione non si sono ancora accordati sulla esatta formulazione da dare all'articolo 1, rinvio il seguito della discussione alla seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 10,30, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame della proposta di legge « Modifica alla legge regionale del 4 aprile 1956, numero 25, concernente norme per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio » (231) presentata dall'onorevole Mazzola in data 11 aprile 1956 e comunicata all'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 aprile 1956.

C. — Svolgimento delle seguenti mozioni:

— n. 19 degli onorevoli Taormina ed altri, con cui si invita il Governo regionale a rimettere il mandato all'Assemblea;

— n. 20 degli onorevoli Colajanni ed altri, con cui si invita il Governo a dimettersi.

D. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Norme per il funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e sul personale » (209);

2) « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » (27) (*seguito*);

3) « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (122) (*seguito*);

4) « Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione » (70);

5) « Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, numero 104, per i coloni perpetui » (156);

6) « Esenzione per gli assegnatari della riforma agraria dalla imposta e sovrainposta fondiaria » (22);

7) « Esenzione dall'imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria » (29);

8) « Provvedimenti in favore dei con-

III LEGISLATURA

LXXIX SEDUTA

11 APRILE 1956

tadini assegnatari di cui alla legge numero 104 del 27 dicembre 1950 » (78);

9) « Sistemazione definitiva nei ruoli organici degli insegnanti elementari aventi i requisiti di mutilati, invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio » (34 A);

10) « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114);

11) « Istituzione di un Consiglio re-

gionale del turismo » (123);

12) « Istituzione del Consiglio regionale dello sport » (126);

13) « Borsa di studio prof. Luca Pignato » (140).

La seduta è tolta alle ore 21,5.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo